



Delibera della Giunta Regionale n. 830 del 30/12/2011

A.G.C. 18 Assistenza Sociale, Att. Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo

Settore 1 Assist.sociale, programmazione e vigilanza sui servizi sociali

Oggetto dell'Atto:

**ESERCIZIO DEI POTERI SOSTITUTIVI NEI CONFRONTI DELL'AMBITO TERRITORIALE
C2 AI SENSI DELL'ART. 47 DELLA LEGGE REGIONALE 23 OTTOBRE 2007 N. 11**

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso che

- (a) la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 di modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione ha inciso sia sull'esercizio delle funzioni amministrative, sia sulla potestà legislativa riservata alle Regioni;
- (b) il novellato articolo 117 della Costituzione ha trasferito la materia delle politiche sociali alla potestà legislativa residuale delle Regioni con l'unico limite statuito dal secondo comma, lettera m), del prefato articolo 117 Cost. che riserva alla legislazione statale la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale";
- (c) alla luce della riforma del titolo V della Costituzione, la Regione, con legge 23 ottobre 2007, n. 11, ha innovato il sistema integrato di interventi e servizi sociali avviato a seguito della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- (d) la legge regionale 23 ottobre 2007 n. 11, ispirandosi ai principi della Costituzione, della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, della Carta sociale europea e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, disciplina la programmazione e la realizzazione di un sistema organico di interventi e servizi sociali;
- (e) gli artt. 8 e 10 della legge regionale n. 11/2007 disciplinano, rispettivamente, i compiti della Regione e dei Comuni;
- (f) l'art. 21 della legge regionale n. 11/2007 disciplina il Piano di Zona di ambito territoriale, quale strumento di programmazione e coordinamento, da adottare nel rispetto del Piano Sociale Regionale, di cui all'art. 20 della stessa legge regionale n. 11/2007;
- (g) l'art. 47 della legge regionale n. 11/2007 disciplina l'esercizio del potere sostitutivo da parte della Regione nei confronti degli enti locali, in presenza di accertata e persistente inattività nell'esercizio delle funzioni conferite, con grave pregiudizio per la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali;
- (h) il comma 2 del succitato art. 47, in particolare, prevede che l'esercizio del potere sostitutivo riguarda gli enti locali che non hanno adempiuto alle disposizioni di cui agli articoli 10 e 21 e gli enti locali che non assicurano, come responsabili preposti alla gestione dei servizi, il rispetto della carta dei servizi da parte dei soggetti erogatori;
- (i) il Titolo VIII della legge regionale n. 11/2007 disciplina le risorse ed il finanziamento del sistema integrato di servizi prevedendo, in particolare, l'istituzione del Fondo Sociale Regionale;
- (j) ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 2002 n. 7, nei bilanci degli enti locali le entrate e le spese relative a finanziamenti regionali sono classificate secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale, idonei a consentire il controllo sulla destinazione di tali risorse ed il consolidamento con la spesa regionale;
- (k) con deliberazione n. 694 del 16 aprile 2009 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Sociale Regionale di cui all'art. 20 della legge regionale n. 11/2007, demandando al Dirigente del Settore Assistenza Sociale l'adozione di tutti gli atti consequenziali, ivi compresi gli atti di verifica, monitoraggio e controllo, nonché gli atti per la predisposizione della documentazione necessaria per la presentazione dei Piani sociali di zona da parte degli Ambiti territoriali;
- (l) il paragrafo 4.5 del Piano Sociale Regionale, al fine di operare una sincronizzazione tra i diversi Piani di zona in maniera che la loro attuazione coincidesse in maniera uniforme con il periodo di vigenza dello stesso Piano Sociale Regionale, disciplina la cosiddetta "fase di transizione", le cui disposizioni di attuazione operativa sono state successivamente approvate dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 1470 del 18 settembre 2009;
- (m) la stessa DGR n. 1470/2009 ha previsto la presentazione dei Piani di Zona entro il 31 dicembre 2009, la cui relativa attuazione aveva inizio il 1° gennaio 2010;
- (n) con decreto n. 871 del 28 ottobre 2009 il Dirigente del Settore Assistenza Sociale ha fornito agli enti locali associati le indicazioni operative per la presentazione dei piani di zona triennali, in

- applicazione del Piano Sociale Regionale e secondo quanto disposto dalla legge regionale n. 11/2007 e dalla DGR n. 1470/2009;
- (o) con successivi provvedimenti il Dirigente del Settore Assistenza Sociale, ha ripartito tra gli ambiti territoriali le risorse del Fondo Sociale Regionale per la programmazione delle tre annualità dei Piani di Zona conformi al succitato Piano Sociale Regionale;
 - (p) con il DD n. 782/2009 si è previsto, in particolare, che le somme ripartite erano da considerarsi quale budget complessivo e pertanto soggette a rimodulazione in relazione a quanto previsto dalla DGR n. 1470/2009.

Considerato che l'Ambito Territoriale C2, pur avendo adottato il Piano di Zona triennale ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 11/2007, del Piano Sociale Regionale di cui alla DGR n. 694/2009 e delle indicazioni operative di cui al decreto dirigenziale n. 871/2009, è ancora sprovvisto del Fondo Unico di Ambito, con grave pregiudizio per la garanzia dei servizi associati dell'Ambito – giusta nota prot. 2011.0558456 del coordinatore dell'Ufficio di Piano dello stesso Ambito Territoriale.

Constatata, pertanto, l'inottemperanza da parte dei Comuni afferenti all'Ambito Territoriale C2 in merito agli adempimenti disposti dall'articolo 10 della legge regionale n. 11/2007, nonché dal Piano Sociale Regionale di cui alla DGR n. 694/2009 (paragrafo 4.4).

Visto che con deliberazione n. 592 del 29 ottobre 2011 la Giunta Regionale ha assegnato, ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 23 ottobre 2007 n. 11, all'Ambito Territoriale C2 e, pertanto, a tutti i Comuni afferenti allo stesso Ambito, il termine di 30 giorni – decorrenti dalla notifica dello stesso provvedimento - per provvedere alla costituzione del FUA ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 11/2007, del Piano Sociale Regionale di cui alla DGR n. 694/2009 e delle indicazioni operative di cui al decreto dirigenziale n. 871/2009, con espressa avvertenza che, decorso inutilmente tale termine e verificata la mancata giustificazione del ritardo, la Regione, con provvedimento del Presidente, previa delibera della Giunta, interviene, sentito l'ente locale inadempiente, in via sostitutiva anche attraverso la nomina di un commissario ad acta.

Preso atto che, decorso il succitato termine dalla notifica della DGR n. 592/2011 a tutti i Comuni afferenti all'Ambito Territoriale C2 (prot. 2011.0839332), alcuna comunicazione in merito è pervenuta da parte degli stessi Comuni.

Valutata, pertanto, la necessità di procedere all'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dell'Ambito Territoriale C2 e, pertanto, di tutti i Comuni afferenti allo stesso Ambito, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47 della legge regionale 23 ottobre 2007 n. 11, in ragione della esigenza di garantirvi i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali in relazione alle annualità del Piano di Zona relative alla realizzazione dell'attuale Piano Sociale Regionale.

Ritenuto

- (q) che tale intervento sostitutivo intervenga con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale, secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 47 della legge regionale n. 11/2007, nominando un commissario ad acta per un periodo di novanta giorni decorrenti dall'effettivo insediamento dello stesso commissario presso tutti i Comuni, salva la possibilità di proroga su richiesta motivata da parte del commissario incaricato;
- (r) che il commissario ad acta potrà avvalersi di una struttura organizzativa composta al massimo da due dipendenti regionali, anch'essi nominati dal Presidente della Giunta Regionale;
- (s) che il commissario ad acta avrà l'incarico di:
 - I - raccogliere le informazioni di natura amministrativo-contabile dei Comuni afferenti all'Ambito Territoriale C2, in riferimento ai competenti capitoli di spesa ed alle annualità dell'attuale Piano Sociale Regionale, valutare l'effettivo utilizzo ed imputabilità di tutte le risorse impegnate/spese dai Comuni nel suddetto periodo di riferimento, nonché verificare le risorse-servizi da imputare ai relativi periodi di programmazione;

- II - rapportare ai competenti uffici della Giunta Regionale gli esiti delle valutazioni e delle verifiche effettuate, nonché adottare tutti i provvedimenti legati alla costituzione del FUA ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 11/2007, del Piano Sociale Regionale di cui alla DGR n. 694/2009, delle indicazioni operative di cui al decreto dirigenziale n. 871/2009 e di quelle successivamente impartite dai competenti uffici della Giunta Regionale.
- (t) di attribuire al commissario ad acta incaricato, nell'esercizio delle funzioni proprie, il potere di adottare, in sostituzione degli organi ordinari previsti dallo Statuto dei Comuni interessati, tutti i provvedimenti necessari all'espletamento dell'incarico conferito, oltre quelli necessari al ripristino delle violate norme di legge;
- (u) che gli oneri derivanti dall'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente provvedimento, secondo quanto successivamente stabilito dal Presidente della Giunta Regionale, gravano in egual misura sui bilanci dei Comuni afferenti all'Ambito Territoriale C2.

Visto

- (v) gli artt. 10, 21 e 47 della legge regionale n. 11/2007;
(w) il Piano Sociale Regionale approvato con DGR n. 694 del 16 aprile 2009;
(x) la DGR n. 1470 del 18 settembre 2009.

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di procedere all'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dell'Ambito Territoriale C2 e, pertanto, di tutti i Comuni afferenti allo stesso Ambito, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47 della legge regionale 23 ottobre 2007 n. 11, in ragione della esigenza di garantirvi i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali in relazione alle annualità del Piano di Zona relative alla realizzazione dell'attuale Piano Sociale Regionale;
2. che tale intervento sostitutivo intervenga con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale, secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 47 della legge regionale n. 11/2007, nominando un commissario ad acta per un periodo di novanta giorni decorrenti dall'effettivo insediamento dello stesso commissario presso tutti i Comuni, salva la possibilità di proroga su richiesta motivata da parte del commissario incaricato;
3. che il commissario ad acta potrà avvalersi di una struttura organizzativa composta al massimo da due dipendenti regionali, anch'essi nominati dal Presidente della Giunta Regionale;
4. che il commissario ad acta avrà l'incarico di:
I - raccogliere le informazioni di natura amministrativo-contabile dei Comuni afferenti all'Ambito Territoriale C2, in riferimento ai competenti capitoli di spesa ed alle annualità dell'attuale Piano Sociale Regionale, valutare l'effettivo utilizzo ed imputabilità di tutte le risorse impegnate/spese dai Comuni nel suddetto periodo di riferimento, nonché verificare le risorse-servizi da imputare ai relativi periodi di programmazione;
II - rapportare ai competenti uffici della Giunta Regionale gli esiti delle valutazioni e delle verifiche effettuate, nonché adottare tutti i provvedimenti legati alla costituzione del FUA ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 11/2007, del Piano Sociale Regionale di cui alla DGR n. 694/2009, delle indicazioni operative di cui al decreto dirigenziale n. 871/2009 e di quelle successivamente impartite dai competenti uffici della Giunta Regionale.
5. di attribuire al commissario ad acta incaricato, nell'esercizio delle funzioni proprie, il potere di adottare, in sostituzione degli organi ordinari previsti dallo Statuto dei Comuni interessati, tutti i provvedimenti necessari all'espletamento dell'incarico conferito, oltre quelli necessari al ripristino delle violate norme di legge;
6. che gli oneri derivanti dall'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente provvedimento, secondo quanto successivamente stabilito dal Presidente della Giunta Regionale, gravano in egual misura sui bilanci dei Comuni afferenti all'Ambito Territoriale C2;
7. di affidare al dirigente del Settore Assistenza Sociale dell'AGC 18 l'adozione degli atti e dei provvedimenti volti a dare attuazione al presente dispositivo, nonché le competenze ivi riferite;

8. di inviare il presente provvedimento ai Comuni afferenti all'Ambito Territoriale C2 e, precisamente, ai Comuni di Cannello ed Arnone, Casal di Principe, Casapesenna, Castelvoturno, Frignano, Grazzanise, Santa Maria La Fossa, all'Area Generale di Coordinamento 01, all'Area Generale di Coordinamento 08, all'Area Generale di Coordinamento 18, alla consulta delle autonomie locali ai sensi del comma 5 dell'art. 47 della legge regionale n. 11/2007, al Settore Stampa Documentazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.